

Circ. n. 36
Del 07/01/2022

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori

OGGETTO: Rientro a scuola il 10 gennaio

Oggetto: Rientro a scuola giorno 10 gennaio 2022 – Indicazioni in materia di contenimento e contrasto della diffusione del Covid-19 ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative.

Il Coordinatore delle Attività didattiche ed Educative

Visto il DL 30.12.2021 n.229 e la Circolare del Ministero della salute n. 60136 del 30.12.2021;

Visto

il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07- 01-2022);

Vista la nota operativa prot.n°11 dell'08/01/22 avente ad oggetto nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative, con la quale si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell'ottica di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria;

Considerato il vigente Protocollo Covid e l'obbligo di Green Pass all'intera utenza scolastica;

riporta, per opportuna conoscenza, le prescrizioni delle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 per la scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP):

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza¹

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

a) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

b) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

□ misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

“Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto -sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)²

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

□ attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

□ misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021- DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

² Secondo il Ministero della Salute il "contatto stretto" di una persona risultata positiva a Covid-19 è definito come: una persona che vive nella stessa casa di una persona positiva a COVID-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con una persona positiva a COVID-19 (per esempio la stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di una persona positiva a COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con una persona positiva a COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con una persona positiva a COVID-19 senza indossare idonea mascherina; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad una persona positiva a COVID-19 oppure operatori di laboratorio addetti alla manipolazione di campioni di persone positive a COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati

o mediante l'utilizzo di DPI non idonei una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto con distanza inferiore a due posti in qualsiasi direzione rispetto a una persona positiva a COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove la persona positiva a Covid-19 era seduta.

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica.

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto-sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare il personale tutto e gli studenti allo scrupoloso rispetto delle direttive di servizio e delle disposizioni organizzative e di sicurezza anti-Covid, di seguito riportate.

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza, continuano ad essere impiegati percorsi di entrata ed uscita differenziati per ciascuna classe.

Dopo l'ingresso, è fatto obbligo agli studenti di rimanere in classe, indossando correttamente la mascherina chirurgica (o quella FFP2, qualora fosse necessario), rispettando rigorosamente le misure di distanziamento ed evitando di muoversi dal proprio posto, se non per motivi strettamente necessari e, comunque, solo se autorizzati, non è assolutamente ammessa la mascherina di comunità. Nel caso in cui qualche alunno ne sia sprovvisto, si provvede alla sostituzione, con una fra quelle in dotazione alla scuola.

I banchi sono posizionati secondo il distanziamento previsto e, pertanto, è assolutamente vietato spostarli. Deve essere garantita l'aerazione dei locali, tenendo le finestre aperte almeno per 10 minuti durante ogni lezione.

È vietato il passaggio e/o lo scambio di materiale didattico (per esempio: appunti, libri, biro, fogli, fotocopie...) tra studenti.

Durante le ore di lezione deve essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule, se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il docente autorizza l'uscita degli studenti al massimo uno per volta. I docenti e i collaboratori scolastici sono chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità di tutti, segnalando tempestivamente al Dirigente e/o ai Collaboratori del Dirigente, il

mancato rispetto delle regole a ciò fissate, anche al fine di non incorrere in responsabilità disciplinari proprie.

Se necessario, lo studente chiede al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita.

L'accesso ai servizi igienici è controllato dal personale ATA:

- è consentito l'accesso simultaneo a NON PIU' di 3 studenti;
- è vietato sostare all'interno dei locali;
- è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica.

Gli studenti avranno cura di effettuare il corretto lavaggio delle mani, all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

Agli studenti si ricorda che:

- è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica e rispettare il distanziamento;
- è vietato uscire nel giardino durante le ore di lezione;
- è vietato uscire dalle aule senza reali ed urgenti necessità;
- è vietato spostarsi su altro piano per l'utilizzo dei servizi igienici, è ammesso l'utilizzo di quelli posti sullo stesso piano o immediatamente più vicini;
- è vietato l'accesso agli uffici di segreteria, se non durante gli orari programmati;
- è vietato uscire dalle proprie aule e recarsi in altre classi per pubblicizzare eventi, iniziative.

L'inottemperanza di tali disposizioni comporta l'assunzione di relativa sanzione disciplinare.

Ai Collaboratori Scolastici si ricorda che, durante le ore di servizio:

- è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica durante l'intero orario di servizio;
- è fatto obbligo di occupare stabilmente la postazione e di non allontanarsi, se non per espresse disposizioni del Dirigente scolastico o del DSGA;
- è fatto obbligo di prestare una scrupolosa vigilanza sui corridoi e sugli alunni che si trovassero fuori dalle aule;
- la mancata vigilanza e l'inottemperanza del presente ordine di servizio e di quelli già impartiti ad inizio anno scolastico comportano responsabilità disciplinari in capo alle SS.LL.

La presente comunicazione con la pubblicazione in albo e sul sito web vale come notifica a tutti i destinatari.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

Il Coordinatore delle attività
didattiche ed educative

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

